

0636007707

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA**

Sezione Controversie Lavoro

nella persona del dott. Francesco Colella, ha emesso il seguente

DECRETO

sul ricorso *ex art. 28 l. n. 300 del 1970* proposto in data 15.10.2010 dall'UNIONE SINDACALE DI BASE - Lavoro Privato (U.S.B.), Coordinamento Provinciale di Roma, nei confronti della ALITALIA C.A.I. S.P.A. ed iscritto al n. 1522 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2010

Premesso in fatto

- Che il sindacato in epigrafe indicato ha adito il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, con ricorso *ex art. 28 della legge 300/70*, lamentando l'antisindacalità della condotta consistita nel diniego del diritto di assemblea oppostogli dalla convenuta per non essere, esso istante, firmatario del contratto collettivo aziendale e, conseguentemente, per l'assenza di r.s.a. costituite in azienda;
- che il sindacato ricorrente ha, quindi, chiesto che il giudice, previa declaratoria di antisindacalità della condotta sopra descritta, ordinasse alla società evocata in giudizio:
 - a) di riconoscere le proprie r.s.a. e, conseguentemente, di consentire loro l'esercizio del diritto di godere dei permessi sindacali, di convocare assemblee, di fruire di locali idonei a svolgere la propria attività, di ricevere i contributi dei propri iscritti mediante trattenuta sulla busta paga "e tutto quanto altro previsto dal titolo terzo della legge 300/1970 e dall'accordo 31.10.2008 e seguenti";
 - b) di non reiterare i comportamenti

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

0636007707

antisindacali posti in essere; c) di affiggere nelle bacheche aziendali l'emanando decreto, da pubblicare altresì, a sue spese, su quotidiani a diffusione nazionale;

- che, radicatosi il contraddittorio, la C.A.I. ha contestato la fondatezza della domanda,

di cui ha chiesto, quindi, la reiezione;

- che all'udienza del 27.1.2011, alla quale si è pervenuti a seguito della concessione al

ricorrente di un nuovo termine per la notifica dell'atto introduttivo (essendosi, la prima

notifica, perfezionata tardivamente), il giudice, udita la discussione dei procuratori

delle parti, si è riservato.

Ritenuto in diritto

- Che è pacifico che il sindacato ricorrente - dopo aver comunicato alla convenuta, con lettera del 20.4.2010 (e successive comunicazioni di analogo contenuto in data 6 maggio

e 6 luglio), la propria decisione di sottoscrivere il contratto collettivo aziendale del

31.10.2008 - ha inutilmente chiesto alla convenuta stessa di poter fruire di locali idonei

per lo svolgimento dell'assemblea indetta per il giorno 15 luglio 2010;

- che, secondo la convenuta, l'organizzazione sindacale ricorrente non potrebbe

esercitare il diritto di assemblea perché non firmataria del contratto collettivo aziendale

e, quindi, priva di r.s.a. costituite in azienda;

- che, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 244/1996): a)

secondo l'art. 19 L. 300/70, pur nella versione risultante dal referendum del 1995, la

rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro,

espresso in forma pattizia, ma è una qualità giuridica attribuita dalla legge alle

associazioni sindacali che abbiano stipulato contratti collettivi (nazionali, locali o

aziendali) applicati nell'unità produttiva; b) l'esigenza di oggettività del criterio legale

di selezione comporta un'interpretazione rigorosa della fattispecie dell'art. 19 citato,

0636007707

tale da far coincidere il criterio della rappresentatività con la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale; c) non è, perciò, sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto; d) l'art. 19 valorizza, dunque, l'effettività dell'azione sindacale, desumibile, in particolare, dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva, come chiarito anche nella sentenza n. 492 del 1995; - che anche la giurisprudenza di legittimità, sulla scorta dell'insegnamento della Corte Costituzionale, ha in più occasioni ribadito, per quanto interessa in questa sede, come, affinché l'organizzazione sindacale venga considerata parte firmataria di un contratto collettivo, sia necessario che essa partecipi effettivamente alle trattative dalle quali scaturisce il contenuto del contratto collettivo, dovendo, per contro, essere negato il riconoscimento delle rappresentanze sindacali a quelle organizzazioni sindacali che (pur se, in ipotesi, affiliate alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale) si siano del tutto disinteressate dell'iter decisionale che ha portato all'applicazione di un contratto collettivo nell'unità produttiva (cfr. Cass. 26239/2005 e Cass. 12584/2002);

che alla luce dei principi di diritto dianzi esposti la condotta posta in essere dalla C.A.I. e sopra descritta deve ritenersi antisindacale;

che, invero, è sostanzialmente pacifico che l'associazione sindacale ricorrente ha effettivamente partecipato alle trattative negoziali che hanno portato, prima, alla sottoscrizione del c.d. accordo quadro e, successivamente, alla stipula del contratto collettivo aziendale;

0636007707

che, infatti, la stessa convenuta ha dedotto che l'odierno ricorrente (all'epoca dei fatti SdL), previa convocazione, è stato concretamente coinvolto ed ha partecipato sia alle trattative svoltesi nel mese di settembre 2008, che hanno portato alla sottoscrizione (da parte del ricorrente in data 28 settembre) del citato accordo quadro, sia alle trattative del mese di ottobre 2008, che hanno condotto alla stipula del contratto collettivo aziendale;

- che l'attiva partecipazione alla fase di formazione della normativa contrattuale collettiva si desume anche dalla documentazione in atti e, segnatamente, sia dal testo stesso dell'accordo collettivo aziendale del 30.10.2008 - che, anche se non contestualmente sottoscritto dal ricorrente, reca, infatti, l'indicazione, tra le associazioni stipulanti, del SdL Intercategoriale (oggi USB) -, sia dalle missive del 9 novembre e del 15 novembre 2008 (indirizzate anche al SdL), nelle quali la C.A.I. ha dato atto dell'accoglimento di alcune delle richieste avanzate durante il confronto sindacale (lettera del 9 novembre) e del "pieno coinvolgimento" di tutte le OO.SS. tanto nella prima quanto nella seconda fase delle trattative (lettera del 15 novembre);

- che la stessa C.A.I., nella missiva da ultimo citata - indirizzata, oltre che al SdL, anche alle altre associazioni sindacali che, pur avendo partecipato alle trattative, non avevano ancora firmato il testo del contratto aziendale -, ha ribadito l'invito ad aderire agli accordi sino a quel momento sottoscritti;

che, sotto tale ultimo profilo, mette conto evidenziare che l'utilizzo del termine "adesione" non deve fuorviare, atteso che, in virtù della precedente, effettiva, partecipazione alle trattative, non si tratta di una mera adesione formale ad un contratto negoziato da altri, ma, al contrario, dell'accettazione di un testo contrattuale formato anche con l'intervento dell'odierno ricorrente;

0636007707

che non vale ad escludere la correttezza di tale conclusione quanto evidenziato dalla convenuta in ordine al mancato recepimento, nel testo del contratto collettivo aziendale, delle istanze avanzate dal SdL nel corso delle trattative, atteso che ciò che rileva, al fine in esame, è il dato di fatto che il sindacato ricorrente abbia concretamente partecipato al procedimento di formazione della normativa contrattuale, così imponendosi come controparte contrattuale, a prescindere dalla circostanza che esso non sia riuscito anche ad imporre l'inserimento, nel testo contrattuale, di specifiche clausole;

- che, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, non osta alla conclusione raggiunta nemmeno il fatto che, dopo la stipula del contratto collettivo aziendale del 30.10.2008, essa si sia impegnata, unitamente alle associazioni sindacali in quel momento firmatarie, "ad un'attività di monitoraggio congiunto e di verifica dell'applicazione delle intese raggiunte" (così al punto n. 15 dell'accordo del 14 novembre 2008) - che ha dato luogo a successivi accordi (alcuni dei quali, peraltro, intervenuti, è bene rimarcarlo, con associazioni sindacali che non avevano sottoscritto il contratto collettivo aziendale del 30 ottobre 2008 contestualmente, ma, come la odierna ricorrente, solo successivamente) aventi ad oggetto esclusivamente la disciplina di alcune prerogative sindacali o di singoli istituti -, non essendo idonea, tale attività, a far venir meno, *ex post*, la giuridica rilevanza della evidenziata partecipazione al procedimento di formazione del contratto collettivo aziendale;

- che il complesso delle considerazioni che precedono è sufficiente a far ritenere sussistente il requisito prescritto dall'art. 19 L. 300/70 e, quindi, l'antisindacalità del disconoscimento, da parte della convenuta, delle r.s.a. costituite nell'ambito del sindacato ricorrente e del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge appena citata,

0636007707

dovendosi rammentare che, per costante giurisprudenza, per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali, né nel caso di condotte non tipizzate e in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale (cfr. Cass., S.U., 5295/1997; conformi, successivamente, *ex plurimis*, Cass. 10324/1998; Cass. 1684/2003; Cass. 7706/2004; Cass. 9250/2007);

che deve, pertanto, essere ordinato alla società convenuta di riconoscere le r.s.a. costituite nell'ambito del sindacato ricorrente e di consentire loro l'esercizio, nel rispetto dei limiti di legge, del diritto di assemblea;

- che tanto è sufficiente a tutelare gli interessi sindacali oggetto di causa, non apparendo a tal fine necessaria anche l'affissione del presente decreto nelle bacheche aziendali né la sua pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale;

- che non può trovare accoglimento nemmeno la richiesta avente ad oggetto le altre prerogative sindacali di cui al titolo terzo della legge 300/70, tenuto conto della natura del procedimento *ex art. 28* della legge appena citata e della condotta concretamente posta in essere e denunciata in questa sede;

che ricorrono gravi ragioni - ravvisabili nell'esito complessivo della lite, nella complessità delle questioni trattate e nella particolarità della fattispecie - per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

0636007707

Il Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 28 della legge 300/70, così provvede:

- dichiara l'antisindacalità della condotta consistita nel diniego del diritto di assemblea opposto dalla convenuta alla richiesta avanzata dal ricorrente con lettera del 12.7.2010;
- ordina alla convenuta di riconoscere le r.s.a. appartenenti al sindacato ricorrente e di consentire loro, nei limiti di legge, l'esercizio del diritto di assemblea;
- rigetta le ulteriori domande;
- compensa interamente le spese processuali.

Si comunichi a cura della cancelleria ai procuratori delle parti.

Così deciso in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2011.



Il Giudice del Lavoro

Francesco Colella